

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia UFG

Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale del registro di commercio UFRC

Comunicazione UFRC 1/20

25 febbraio 2020

Complemento alla comunicazione 1/19 del 17 dicembre 2019 dell'Ufficio federale del registro di commercio

Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) – Conseguenze per le autorità del registro di commercio

1 Contesto

Il 15 giugno 2018 il Parlamento ha approvato la legge sugli istituti finanziari (LIsFi). Questa legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.¹

Di conseguenza, l'UFRC ha approvato la comunicazione 1/19, con l'obiettivo di chiarire le conseguenze della LIsFi per le autorità del registro di commercio.

Attualmente non esiste ancora un organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 43a della legge concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 22 giugno 2007² (LFINMA). Tuttavia, per l'autorizzazione come "gestore patrimoniale" o "trustee" è richiesta in particolare la prova che essi siano sottoposti alla vigilanza di un tale organismo di vigilanza (cfr. art. 7 cpv. 2 LIsFi). Diverse domande per l'istituzione di un organismo di vigilanza sono pendenti presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Quest'ultima, tuttavia, deciderà in merito alle approvazioni solo nel corso dell'anno.

Per una tale situazione, la LIsFi dispone di una corrispondente disposizione transitoria (cfr. art. 74 cpv. 3 LIsFi).

Per questo motivo la comunicazione OFRC 1/19 è completata come segue:

RU 2018 5247; RS 954.1.

² RS 956.1.

2 Diritto transitorio

Per l'utilizzo delle denominazioni protette "gestore patrimoniale" o "trustee" secondo l'art. 13 LIsFi, è previsto un termine transitorio fino al 31 dicembre 2020 (cfr. art. 74 cpv. 3 LIsFi). Fino a tale data, le autorità del registro di commercio non verificheranno più l'esistenza di una autorizzazione dalla FINMA.

A partire dal 1° gennaio 2021, l'uso di queste denominazioni per una nuova iscrizione o l'introduzione di tali denominazioni nella ragione sociale o nello scopo sarà possibile solo con l'autorizzazione richiesta.

D'altro canto, non vi è alcuna eccezione transitoria per le denominazioni protette "gestore di patrimoni collettivi", "direzione del fondo" e "società di intermediazione mobiliare". Esse non possono essere iscritte nel registro di commercio prima di aver ottenuto l'autorizzazione richiesta della FINMA (cfr. art. 5 cpv. 2 LIsFi).

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin